



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE LAZIO - VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 - ROMA

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2007

=====

ADDI' 29/05/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE LAZIO COMPOSTA:

MARAZZO	Felice	Esponente Vice	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
POMPEI	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIER	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Giuseppe	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELO	Francoantonio	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FIGLIERA	Daniello	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPEI - CIANI - DE ANGELO - MICHELANGELE - RANUCCI
 VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 369

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".



369 29 MAG. 2007 *llz*

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";


VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n.18 e successive modificazioni recante: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali";

CONSIDERATO che l'articolo 55 del suddetto Statuto Regionale, in merito agli Enti pubblici dipendenti, al comma 4 statuisce che "*I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per nomina*";

TENUTO CONTO che l'articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, concernente "Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti" ha disposto, per la prima attuazione della suddetta norma statutaria che:

- le norme concernenti, la decadenza dalla carica degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto;
- nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto all'entrata in vigore dello Statuto, sia svolta mediante rapporto di

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



369 29 MAG. 2005 *llh*

lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso è adeguata di diritto ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4, sopra citato;

CONSIDERATO che ai sensi delle suddette disposizioni, e tenuto conto che la prima seduta del Consiglio regionale è intervenuta il 18 maggio 2005, il Presidente della Regione e l'Assessore alla Sanità, con nota del 3 agosto 2005 hanno comunicato ai direttori generali delle Aziende sanitarie la decadenza dall'incarico degli stessi a far data dal 16 agosto 2005;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Stato ha sollevato, con sei ordinanze (r.o. nn. da 9 a 14 del 2006), questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), in riferimento agli articoli 97, 32, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera D), della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 19 marzo 2007, n. 104 con la quale detto organo ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico";

VALUTATA l'opportunità, alla luce del mutato quadro normativo, di prevedere il riconoscimento di un equo indennizzo per i direttori generali delle aziende sanitarie che per effetto del combinato disposto dell'art. 71 della l.r. 9/05 e dell'art. 55 dello Statuto Regionale sono decaduti dall'incarico;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" ed in particolare il comma 4 dell'articolo 5 (consigli di indirizzo e verifica), ove è previsto che: "Al presidente e agli altri componenti del consiglio spetta un'indennità lorda annua determinata ai sensi della

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio)";

RITENUTO opportuno sostituire il suddetto disposto che rinvia genericamente alle disposizioni della legge regionale n. 46/1998 prevedendo, nello specifico, che ai componenti di detto consiglio sia riconosciuta una indennità lorda annua pari al venti per cento degli emolumenti del direttore generale dell'istituto e che al Presidente compete una maggiorazione pari al dieci per cento di quella fissata per gli altri componenti;

VISTO il testo della proposta di legge regionale, "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la Direzione regionale "Tutela della Salute e sistema sanitario regionale", costituita da n. 3 articoli e dalla relativa relazione, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- di adottare l'unità proposta di legge concernente: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", costituita da n. 3 articoli e dalla relativa relazione, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di sottoporre la predetta proposta di legge all'approvazione del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi

Pietro Marrazzi



ALLEG. alla DELIB. N. 369 *ll*
9 MAG. 2007
DEL

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA".

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo
Piero Marrazzo



ll

Art. 1

(Equo indennizzo da riconoscere ai direttori generali delle aziende sanitarie decaduti dalla carica ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a "Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti")


1. I direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Lazio, che, per effetto del combinato disposto degli articoli 55, comma 4, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, e 71, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"), sono decaduti dalla carica, hanno diritto ad un equo indennizzo, determinato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Bilancio di concerto con l'Assessore alla Sanità, in misura non superiore a sei mensilità, tenendo conto del trattamento economico di base, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2005 n. 685, non goduto nel periodo intercorrente tra la decadenza dalla carica e la scadenza naturale del contratto, al netto di eventuali redditi di lavoro percepiti nel medesimo periodo.

2. L'equo indennizzo non può essere corrisposto nel caso in cui sia stata emessa, nei confronti dell'interessato, sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione. L'equo indennizzo è sospeso se è in corso un procedimento penale in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione. Gli importi corrisposti a titolo di equo indennizzo non sono cumulabili con eventuali importi riconosciuti a titolo risarcitorio dalle autorità giudiziarie.

3. La richiesta di equo indennizzo è presentata dall'interessato all'Avvocatura regionale che, valutata l'assenza delle cause ostative di cui al comma 2, procede alla liquidazione dell'importo spettante in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale prevista dal comma 1.

4. All'onere relativo alla liquidazione dell'equo indennizzo di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo R21401 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e compensi per attività di consulenza rese da studi legali) del

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



bilancio della Regione Lazio relativo all'esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo



PC


Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288")

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, è sostituito dal seguente:

"5. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) è riconosciuta un'indennità lorda annua pari al venti per cento degli emolumenti del direttore generale dell'istituto. Al Presidente del consiglio di indirizzo e verifica compete una maggiorazione pari al dieci per cento di quella fissata per gli altri componenti."


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Pero

**PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA"**

RELAZIONE

La presente proposta di legge, che si compone di tre articoli, nasce da due esigenze fondamentali:

- a) "accostarsi" alle disposizioni dettate dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 104 del 2007, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del "combinato disposto" dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4 lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e dell'articolo 55, comma 4, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, nella parte in cui si prevede che i direttori generali delle aziende sanitarie locali della nostra regione decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità;
- b) modificare l'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 2/2006, recante "*Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*", sul compenso da riconoscere ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli istituti.

Con particolare riferimento al primo articolo, tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale anzi richiamata, si è previsto di riconoscere ai direttori generali delle aziende sanitarie della nostra Regione, che nel corso dell'anno 2005 sono decaduti dalla carica per effetto delle anzidette disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta, il diritto ad ottenere un equo indennizzo a titolo di "ristoro" della perdita economica subita a causa della forzosa decadenza dalla carica. L'entità dell'equo indennizzo è determinata *una tantum* con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Bilancio di concerto con l'Assessore alla Sanità, avuto riguardo al trattamento economico di base fissato per i direttori generali delle aziende sanitarie con la D.G.R. n. 685/2005. La richiesta per ottenere l'indennizzo è avanzata direttamente dall'interessato all'Avvocatura regionale, che procede alla liquidazione dello stesso purché non via siano le seguenti cause ostative: 1) la pendenza, nei confronti dell'interessato, di giudizi penali per reati contro la Pubblica Amministrazione; 2) l'emissione, contro l'interessato, di sentenza passata in giudicato sui medesimi reati. In ogni caso, l'importo da corrispondere al richiedente non è cumulabile con eventuali altri importi riconosciuti a titolo risarcitorio dalle autorità giudiziarie.

L'articolo 2 sostituisce *in toto* il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2/2006, che per il compenso da riconoscere ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS rinviava genericamente alle disposizioni della legge regionale n. 46/1998 ("*Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti della Regione Lazio*"). Ora, con la nuova disposizione, si prevede, nello specifico, che ai componenti di detto consiglio sia riconosciuta una indennità lorda annua pari al venti per cento degli emolumenti del direttore generale dell'istituto e che al Presidente compete una maggiorazione pari al dieci per cento di quella fissata per gli altri componenti. L'urgenza di dettare la presente disposizione è determinata dalla circostanza delle recenti nomine dei componenti del suddetto organo.

L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore della legge, che corrisponde al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.



L'ASSESSORE ALLA SANITÀ
(Augusto Battaglia)

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo